



Roma, 17 settembre 2009
Circ. n. 02091/AG
Prot. n. 1766 VC/vd Federambiente

Ai sigg. Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
di tutte le Aziende,
Società ed Enti associati
e, p.c.:
Al Consiglio Direttivo
Alla Confservizi
Alle Associazioni Regionali Cispel
Alle Federazioni consorelle
All'Ance
LORO SEDI

Oggetto: Rifiuti cimiteriali e da crematori. Chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

Con nota prot. n. 17811/Qdv/Di/V del 26 agosto 2009 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso a Federutility l'unito parere (allegato 1), reso in data 20 luglio 2009, p.n. 031098, dal Servizio Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Su tale argomento, in attesa di tale parere, con le recenti circolari SEFIT Federutility n. 1804/AG del 18 dicembre 2008 e n. 1887/AG del 27 febbraio 2009, si erano già fornite agli associati indicazioni comportamentali.

In sintesi il parere allegato fornisce importanti chiarimenti su:

- a) La corretta identificazione dei codici CER da assegnare ai rifiuti cimiteriali;
- b) Il riconoscimento delle difficoltà di classificazione in particolare dei rifiuti provenienti da crematorio, tanto da rendersi opportuna la individuazione di uno schema di riferimento provvisorio dei codici CER valevole per il territorio nazionale, in attesa che vengano espletate le procedure europee per la integrazione dell'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE.

Si rimanda pertanto al citato chiarimento ministeriale per la corretta identificazione dei codici CER, in relazione alle varie tipologie di rifiuto interessate.

Informiamo, inoltre, che si è richiesto al Ministero dell'Ambiente che pubblicizzi i propri


orientamenti a Regioni, Province e Organi di controllo.

La serie di chiarimenti emanati dal Ministero dell'Ambiente vanno intesi, pertanto, anche per fugare dubbi comportamentali e quindi si formula l'augurio che vengano seguiti dagli associati con particolare attenzione.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito delle Federazioni, www.federutility.it selezionando l'area circolari del settore funerario e www.federambiente.it, selezionando l'area circolari Servizio Tecnico.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti,


Il Direttore
Area Idrico-Ambientale Federutility
(Renato Drusiani)



f.to Il Dirigente del
Servizio Tecnico Federambiente
(Roberto Caggiano)

All. : c.s.
/mc





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

26 AGO. 2009

PROT. 17811/DGIV/DI/IV



Al Direttore dell'Area idrico-ambientale
Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
Dott. Renato Drusiani
fax: 0039 06 47865555

OGGETTO: RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI PRODOTTI DA FORNI CREMATORI

Facendo seguito agli incontri intercorsi ed alle problematiche ivi emerse relative alla difficoltà di classificare i rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività cimiteriali, si trasmette, in allegato, la nota di chiarimento a tal fine predisposta dal Servizio Rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE GENERALE T.O.
Il Dirigente Incaricato
Dr. Margo Lupo

ROMA 2008 - IPZS BSA - S

Protocollo Federutility
n. 09-0001527 del 26/08/09
AG (ENTRATA)





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale


✓

20 LUG. 2009

Roma,

Prot. n.

031098



Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Qualità della vita
c.a. Dr. Marco Lupo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori.

Le attività cimiteriali e, in particolare, quelle degli impianti di cremazione, come evidenziato nella documentazione predisposta dalla "FederUtility", danno origine a diverse tipologie di rifiuti che risultano di difficile e non univoca classificazione, a causa della carenza di codici specifici nell'Elenco europeo dei rifiuti. Infatti, poiché, come evidenziato nella citata documentazione, l'unico codice presente nella decisione 2000/532/CE che fa specifico riferimento ai "rifiuti prodotti dai forni crematori" è il codice 10.14.01*, gli altri rifiuti derivanti da dette attività devono essere identificati ricorrendo a capitoli dell'Elenco europeo dei rifiuti non del tutto pertinenti, che risultano, in qualche modo "idonei" alla identificazione degli stessi.

Ai fini della corretta gestione di tali rifiuti, risulta, tuttavia, indispensabile, stabilire criteri uniformi di classificazione e attribuzione dei codici identificativi utilizzando, unicamente, la nomenclatura prevista dall'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, come riportato nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Fermo restando quanto sopra, nel condividere la necessità di integrare l'Elenco europeo dei rifiuti anche dei codici relativi alle attività cimiteriali, come proposto nella documentazione inviata a questo Istituto, va evidenziato che, eventuali modifiche all'Elenco di cui alla decisione 2000/532/CE non avvengono in maniera automatica ma, possono essere effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 e dall'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 2006/12/CE, in conformità alle procedure previste dalla Decisione 1999/468/CE. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea, che è assistita dal Comitato tecnico composto dai rappresentanti degli stessi Stati membri, le proposte per la revisione dell'Elenco; tali proposte vengono esaminate e, qualora la Commissione ne valuti la necessità, l'Elenco stesso viene aggiornato.

La disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003, all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), identifica i rifiuti cimiteriali come:

- Rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio, le maniglie);
- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- Resti metallici di casse (ad esempio, zinco, piombo);
- I rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre da scavo, murature e similari;
- Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

1023/✓ 23 LUG. 2009



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Tali rifiuti, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 dell'Elenco europeo dei rifiuti. Tenendo presente l'attuale formulazione dell'Elenco europeo dei rifiuti, ai fini dell'identificazione dei rifiuti in oggetto si riportano, di seguito i codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti:

- 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali.
- 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo.
- 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Nel caso venga effettuata una separazione delle diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- 200137* e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse. Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
- 200139 (plastica).
- 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione delle tombe:

- 170106* e 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.
- 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

Per quanto attiene, invece, ai rifiuti provenienti dai processi di cremazione, in attesa di una modifica della decisione 2000/532/CE che integri il sub capitolo 10.14 con codici pertinenti, si elencano, di seguito i codici, attualmente, ritenuti utilizzabili:

- 101401* (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio) per le polveri, i reagenti ed i rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi.
- 190107* (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi) per le polveri, i reagenti ed i rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi, nel caso in cui sia esclusa, attraverso le opportune analisi, la presenza di mercurio.
- 190102 (materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) e 190199 (rifiuti non specificati altrimenti) per le parti metalliche derivanti dalla separazioni delle ceneri umane dai resti della cremazione.
- 161105* e 161106 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche). Nel caso specifico, trattandosi di rifiuti caratterizzati da voci speculari in funzione del contenuto di sostanze pericolose, l'attribuzione del codice deve essere effettuata previa verifica analitica, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della decisione 2000/532/CE.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti
Il Responsabile
D.ssa Rosanna Larai